

Spettabili
CLIENTI E LORO INDIRIZZI

Inviata via mail

Circolare n. 03/2016 del 19 febbraio 2016

Nuove modalità di comunicazione della dimissioni

A seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 15 dicembre 2015, sono state disciplinate le **nuove ed esclusive modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro**, introdotte dall'art. 26 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151, alla quale tutti i lavoratori **dipendenti e parasubordinati** dovranno attenersi.

Sono **escluse** dalla suddetta procedurale dimissioni/risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri soggette alla convalida di cui all'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151/2001, quelle derivanti da rapporto di lavoro domestico e le conciliazioni o procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro presso le Commissioni di certificazione.

Le nuove modalità di comunicazione (o revoca) delle dimissioni/risoluzioni consensuali entreranno in vigore il 12 marzo 2016.

➤ **MODULO ESCLUSIVAMENTE ON-LINE**

Secondo quanto previsto dal Decreto, **la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale dovrà avvenire esclusivamente online** (è pertanto nulla qualsiasi altra modalità utilizzata dal lavoratore), tramite il modulo disponibile per i **lavoratori** ed i **soggetti abilitati** (patronati, organizzazioni sindacali, Enti bilaterali e Commissioni di certificazione) nel sito www.lavoro.gov.it.

➤ **PROCEDURA DI COMPILAZIONE DEL MODULO**

L'**accesso** al modulo per la comunicazione (o la revoca) delle dimissioni e della risoluzione consensuale è consentito:

- al **lavoratore** (non assistito da un soggetto abilitato), previa **registrazione** sul portale **www.Cliclavoro.gov.it** e possesso del **PIN dispositivo dell'INPS**. Qualora il lavoratore non sia già in possesso del PIN INPS dovrà richiederlo all'Istituto previdenziale (**[clicca qui](#)**). Si evidenzia che per tale operazioni (richiesta e rilascio del PIN INPS e registrazione sul sito Cliclavoro) potrebbe essere necessari al lavoratore (non assistito da un soggetto abilitato) alcuni giorni di tempo. Il PIN INPS iniziale, se non ritirato presso le sedi dell'Istituto, è composto da 16 caratteri, di cui i primi 8 sono inviati via SMS/e-mail/PEC, mentre i secondi 8 con posta ordinaria all'indirizzo di residenza del richiedente;
- al **soggetto abilitato**, nel qual caso non è necessario il possesso, da parte del lavoratore, dell'utenza Cliclavoro e del PIN INPS dispositivo.

➤ **TRASMISSIONE DEL MODULO**

Terminata la compilazione del modulo sarà possibile procedere alla trasmissione dello stesso alla **casella di posta elettronica certificata (PEC)** del **datore di lavoro** e alla **Direzione Territoriale del Lavoro** competente.

➤ **SANZIONI**

Si ricorda, infine, che il datore di lavoro che alteri il suddetto modulo è punito con la sanzione amministrativa **da euro 5.000 ad euro 30.000**.

Tenuto conto che le nuove disposizioni normative, **contro ogni logica di semplificazione**, presentano allo stato attuale **molteplici criticità**, lo Studio auspica che, qualora non sopraggiungesse una proroga, il Ministero chiarisca le questioni più problematiche.

Ribadendo che le nuove procedure entrano in vigore dal 12 marzo 2016, **lo Studio suggerisce di portare a conoscenza di tutti i lavoratori le novità previste in materia di dimissioni, consigliando agli stessi di attivarsi** al fine di essere nelle condizioni di poter rassegnare le dimissioni secondo le nuove modalità.

Per completezza alleghiamo alla presente circolare un facsimile di avviso/comunicazione da esporre in bacheca e/o consegnare al lavoratore, da integrare preventivamente con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sul quale si intende ricevere le suddette comunicazioni di dimissioni da parte dei lavoratori.

Lo Studio resta a disposizione per i chiarimenti eventualmente necessari e legati al caso specifico.

Cordiali saluti



Studio Suardi Claudio